



TRA IL DIRE E IL FARE...

Appunti e commenti concernenti il DM n. 8/2011 del Ministro Gelmini

A cura di Musicheria.net

1. OGGETTO DEL DECRETO

In data 31 gennaio 2011, il Ministro Gelmini ha emanato il DM n. 8 che «ha per oggetto iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria» (Art. 1).

Commento

Sono tre i campi in cui tale decreto interviene:

- 1. la promozione di iniziative per diffondere la cultura e la pratica musicale nella scuola;*
- 2. la qualificazione dell'insegnamento musicale;*
- 3. la formazione del personale, in particolare gli insegnanti della scuola primaria (ex scuola elementare).*

Vediamo come nell'articolato questi tre campi sono esplicitati.

2. MOTIVAZIONI

Le ragioni e le radici di questo decreto si possono intuire dai vari “visti” e “considerati” che precedono l'articolato. Si evidenziano qui in particolare i seguenti riferimenti:

a) al «Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico della musica con compiti di supporto, consulenza e proposta nei confronti dell'Amministrazione centrale» e al suo documento del marzo 2009 “Linee di indirizzo per un piano pluriennale di interventi relativi alla diffusione della pratica musicale nelle scuole di ogni ordine e grado”;

b) alla «necessità di organizzare l'insegnamento della musica pratica in modo progressivo e sistematico come indicato nell'Atto di indirizzo 8 settembre 2009 emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi con gli obiettivi previsti dal regolamento emanato con il citato Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;

c) alla «opportunità di implementare per il primo ciclo di istruzione la formazione di ordine intellettuale-disciplinare sostenendola con quella artistica e musicale, come indicato dall'art. 3, comma 1 dell'Atto di indirizzo»;

d) alla «pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 16 dicembre 2009 dal titolo “Documento sulla cultura musicale nella nostra società e nella scuola”, nel quale si sottolinea, tra l'altro, l'opportunità “che lo studio di uno strumento musicale specifico, unitamente alle attività di musica d'insieme, inizi fin dal terzo anno della scuola primaria, in maniera da diventare un'opportunità formativa propedeutica agli apprendimenti musicali della scuola secondaria di primo grado” e l'importanza di titoli specifici per l'insegnamento musicale».

3. CHI INSEGNA MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Per “diffondere la cultura e la pratica musicale” e per “qualificare l’insegnamento musicale” si punta (dovremmo dire “finalmente”!) alla individuazione di personale “qualificato”.

Il DM n. 8, Art. 2, stabilisce in prima istanza che tale personale sia individuato tra i docenti “in organico” (cioè docenti di ruolo assegnati all’istituto): «Le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso specifici accordi di rete di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affidano prioritariamente l’insegnamento curricolare di musica nella scuola primaria a docenti compresi nell’organico ad esse assegnato, in possesso, oltre che dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola primaria, dei titoli di cui all’articolo 3».

Commento

Nella quasi totalità dei casi, a parte qualche situazione residuale e fortunata, si tratterà di intervenire per recuperare risorse per la musica sull’organico di diritto assegnato alle scuole sulla base delle nuove normative, con tutti i tagli previsti dalle finanziarie degli ultimi anni. In questo modo, non solo saranno pochissimi gli insegnanti (o forse sarebbe meglio parlare di piccoli monte ore – spezzoni – che potranno essere tolti ad altri insegnamenti, la sensazione è che si parli di accordi di rete più per esigenze di sommare le “povertà” che non di generare nuova “ricchezza”), ma il rischio è che la novità sia pagata al prezzo di una generale riduzione dei progetti di tempo pieno, un po’ come sta accadendo nelle scuole medie dove l’istituzione di qualche cattedra di strumento è resa possibile solo dalla dismissione in atto delle esperienze di tempo prolungato.

Quindi, per svolgere «l’insegnamento **curricolare** di musica», il docente deve avere, oltre ovviamente all’abilitazione per la scuola primaria (non si capisce però questa precisazione, visto che si parla di docenti in organico, e quindi per forza abilitati) «uno o più dei seguenti titoli conseguiti presso istituzioni dell’alta formazione musicale:

- a. Diploma quadriennale in didattica della musica (NdR: *che ha valore abilitante*);
- b. Diploma biennale di cui al Decreto Ministeriale 28 settembre 2007 n. 137 (NdR: *il diploma abilitante del corso di didattica della musica biennale*);
- c. Diploma accademico di secondo livello (NdR: *qualsiasi diploma di II livello – strumento, canto, composizione, ecc. - rilasciato dal conservatorio*);
- d. Diploma conseguito secondo l’ordinamento previgente il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 (NdR: *qualsiasi diploma di conservatorio del “vecchio ordinamento”*);
- e. Diploma accademico di primo livello;
- f. Diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l’educazione conseguito all’estero presso istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la normativa vigente».

Commento

1) Sembrerebbe che i titoli siano messi in ordine di preferenza, per cui di fronte ad es. a due “candidati” all’insegnamento curricolare di musica nella scuola primaria dovrebbe precedere chi ha il titolo “superiore”, o, nel caso in cui non ci sia nessuno con i titoli di cui ai punti a, b, c, d, potrebbe insegnare musica anche chi ha “solo” un diploma di conservatorio “vecchio ordinamento” o un diploma di primo livello del nuovo ordinamento. Sembrano escluse le lauree universitarie in discipline musicali.

2) C’è a questo punto un problema interpretativo: il dispositivo previsto da questo DM n. 8 [l’insegnamento curricolare di musica è affidato a docenti in possesso dei titoli sopra indicati] è vincolante? Cioè: se in organico non c’è nessun docente provvisto di questi titoli, ma che da anni magari fa comunque e dignitosamente musica con i bimbi, ora non potrà più insegnarla? E’ bene tener presente che nelle scuole esistono numerose buone pratiche di educazione musicale, significative e consolidate, come testimonia un’ampia documentazione che è bene non sottovalutare. Sareb-

be presuntuoso pensare che solo con i “corsi di pratica musicale” previsti da questo DM si cominci a far musica a scuola!

L'Art. 3, comma 1, del DM stabilisce che «Nelle more della definizione di specifici percorsi formativi destinati alla specializzazione in musica del personale docente della scuola primaria, si farà riferimento al possesso di uno o più dei seguenti titoli...».

Commento

Non è chiaro se gli «specifici percorsi formativi» saranno quelli relativi alla formazione iniziale dei futuri maestri o se si riferiscono al personale docente già in servizio. In verità, il successivo comma 3 e l'art. 11 fanno riferimento solo alla formazione in servizio.

Comunque riteniamo che se non s'interviene subito anche sulla formazione iniziale saremo sempre punto e a capo. Si tratterà di capire a chi e come sarà affidata la formazione musicale dei futuri maestri: corsi di laurea all'università e/o corsi accademici di I e di II livello dei conservatori? Per la formazione in servizio, l'importante sarebbe non fare l'errore compiuto con i corsi di formazione di 200 ore realizzati dal ministero negli anni '90 in collaborazione con le scuole di didattica dei conservatori: tutto l'impegno profuso è svanito nel nulla, o meglio, tutta la documentazione relativa alla verifica e alla valutazione dell'iniziativa è finita a prender polvere in qualche cassetto ministeriale.

Nel caso in cui tra il personale in organico nella scuola primaria non ci siano docenti in possesso dei titoli citati, è possibile, tramite gli “accordi di rete” a cui fa riferimento l'Art. 2, utilizzare «docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 nell'ambito dell'organico assegnato, purché l'utilizzo di detto personale non produca esuberanti nell'organico destinato alla scuola primaria» (Art. 3, comma 2).

Commento

Evidentemente al Ministero la mano destra non sa cosa fa la sinistra: ma veramente pensano che, con i tagli al personale e la riduzione delle ore, ci siano docenti delle scuole secondarie che abbiano ore disponibili da dedicare alle scuole primarie? E se anche fossero disponibili personalmente a fare delle ore aggiuntive, chi e con che cosa paga queste ore aggiuntive?

Si pensa veramente che i fondi previsti nei successivi artt. 12, 13 e 15 siano sufficienti per “diffondere la cultura e la pratica musicale nella scuola” per tutte le classi III, IV e V, anche se, come vedremo, limitatamente ad alcune scuole che riusciranno a mettersi in rete con i pochi licei musicali esistenti?

Il comma 3 dell'Art. 3, come accennato, precisa comunque che «il possesso dei titoli di cui al comma 1 e al comma 2 è completato dalle specifiche attività formative di cui all'articolo 11, al fine di integrare le competenze musicali con le specifiche esigenze didattiche connesse all'insegnamento nella scuola primaria».

Commento

Ma se nel comma 1 il riferimento è al personale in organico (quindi di ruolo) nella scuola primaria si dovrebbe presupporre che tali insegnanti conoscano già le «specifiche esigenze didattiche connesse all'insegnamento nella scuola primaria»! Il riferimento quindi doveva essere solo ai docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 di cui al comma 2. Lo si intuisce, ma i testi normativi non dovrebbero dare adito a fraintendimenti.

4. RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Specificato, negli articoli citati, chi potrà insegnare nei corsi di pratica musicale, facciamo un salto agli artt. 9, 10 e 11 che definiscono le modalità di individuazione del personale e i percorsi formativi.

L'art. 9 stabilisce le priorità da seguire per il reclutamento del personale, che sono:

a. risorse interne all'organico della scuola primaria sede del corso, in possesso dei titoli di cui all'articolo 3 comma 1 attraverso idonee modulazioni orarie e nel rispetto del Contratto di lavoro;

b. risorse interne l'organico delle istituzioni firmatarie del protocollo [NdR: cfr. Art. 5], attraverso specifiche disposizioni per l'utilizzo di docenti di strumento (classe di concorso A077) ovvero di musica con specifiche e dimostrate competenze di pratica strumentale (classe di concorso A032), ovvero di Esecuzione ed interpretazione e di Laboratorio di musica d'insieme in servizio presso i Licei musicali;

c. risorse esterne all'organico d'istituto, avendo particolare riguardo all'utilizzazione di personale della classe di concorso A031 in esubero;

d. I comitati di cui al precedente art. 7 comma 1 lettera b accerteranno che nelle operazioni di selezione del personale docente siano stati adeguatamente valutati i titoli culturali, professionali e artistici, al fine di assicurare la massima qualità all'offerta formativa.

Art. 10

Ulteriori risorse professionali sono individuate nel personale in soprannumero appartenente alla classe di concorso A031, A032 e A077 che ne faccia esplicita richiesta. Tali figure potranno altresì svolgere una funzione di raccordo e coordinamento del complesso delle attività musicali attivate dalla rete di cui ai protocolli d'intesa».

Commento

Riguardo al comma a) dell'art. 9 c'è da rilevare che, una volta individuato il docente di scuola primaria in organico nell'istituto che ha i titoli previsti, sarà necessario definire «idonee modulazioni orarie» (oltre ovviamente rispettare quanto previsto dal contratto di lavoro, ma è stato bene precisarlo): quante ore per classe distribuite nell'arco della settimana? Inoltre, quanti docenti saranno necessari per coprire tutte le classi? ecc. Tutti problemi che, immaginiamo, dovranno essere affrontati e deliberati nell'ambito dei Collegi Docenti, tenendo conto dei riferimenti dati anche nel successivo articolo 11.

Forse non sarebbe stato male dare anche qualche indicazione più precisa in merito ai criteri relativi alla valutazione dei titoli culturali, professionali e artistici, nonché sulla formazione della commissione che dovrà compiere le "operazioni di selezione". Contestazioni e ricorsi in vista...

Per quanto riguarda la formazione, come già accennato, il DM non si addentra nel problema della formazione iniziale (oggetto per altro del DM 249 del 10 settembre 2010, che però non prevede nulla in proposito di specializzazione in musica. Anche in questo caso la mano destra non sa quello che fa la sinistra...). L'art. 11 dà indicazioni sulla formazione in servizio:

«La formazione in servizio del personale di cui all'articolo 2 commi 3 e 9 [NdR.: c'è evidentemente un errore: l'articolo 2 è formato da un solo comma! Forse si voleva far riferimento al comma 2 dell'art. 3 – docenti dell'A031, A032 e A077 - e all'art. 9] è assicurata:

a. nell'ambito dei protocolli di intesa di cui all'articolo 7 del presente decreto, nelle istituzioni dell'Alta formazione musicale presso le quali è attivato un dipartimento di didattica della musica, nei limiti delle disponibilità esistenti;

b. dai soggetti di cui all'articolo 5 comma 2 lettera c) [NdR.: «istituzioni, enti e associazioni di comprovata qualificazione nell'apprendimento musicale dell'infanzia ovvero nella didattica della musica»];

c. da specifici interventi di formazione attivati con successivi provvedimenti e svolti in collaborazione con l'ANSAS, tenendo conto di esperienze nazionali in via di completamento (Progetto Musica 2020 e Innovamusica) e in linea con le indicazioni di cui al punto 1 lettera a) della Direttiva n. 87/2010 e dei punti 2) e 4) dell'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo annuale in materia di formazione del personale docente ed ATA, come sottoscritto in data 14 luglio 2010.

Commento

Il DM prevede che la formazione in servizio sia «assicurata»:

a) nell'ambito dei Dipartimenti di Didattica della musica dei Conservatori «nei limiti delle disponibilità esistenti» [che significa? Limiti di personale disponibile? Disponibilità finanziarie?];

b) dalle istituzioni, enti e associazioni “qualificate” [però non è specificato nulla in merito a tale qualificazione];

c) dall’ANSAS, rispettando le indicazioni della Direttiva indicata e del CCNI.

La Direttiva 87/2010 è relativa a "Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Il punto 1 lettera a) è riferito agli «Interventi prioritari relativi all’ampliamento dell’offerta formativa». Tra le quindici iniziative elencate figura anche «la promozione di progetti riferiti allo sviluppo e potenziamento della cultura musicale» (anche se poi nella ripartizione dei fondi niente è detto in modo specifico in merito a tale promozione). La Direttiva specifica che «tutte le predette iniziative sono adottate con la collaborazione e in coerenza con le esigenze e la particolarità delle comunità locali. La loro attivazione, comprensiva anche delle attività complementari e integrative a favore degli studenti, dovrà costituire oggetto di un organico piano dell’offerta formativa da parte delle singole scuole». Dovrà quindi essere il Collegio Docenti delle singole scuole ad approvare nel dettaglio contenuti e modalità della attivazione dei “Corsi di pratica musicale” previsti da questo DM n. 8.

Le iniziative formative di cui al CCNI si riferiscono a «2. Processi di riforma e finalità definite da specifiche norme di legge [... Gli interventi attengono in particolare a]: rielaborazione dei curricula nella scuola dell’infanzia, nel primo e secondo ciclo; [...]. 4. Potenziamento dell’offerta di formazione. Sono previsti interventi formativi per: [...] c) la diffusione della pratica musicale come fattore educativo dei giovani».

Non sapremmo dire se questa molteplicità e diversità di “enti formatori” sia positiva o negativa, o se pure si è voluto dare una patente di ufficialità alla miriade di iniziative offerte da enti e associazioni private. Poteva forse essere opportuno far esplicito riferimento alle associazioni e agli enti “accreditati” dal Ministero per la formazione. La nota positiva è comunque il riferimento esplicito al CCNI, anche se i fondi ministeriali destinati alla formazione in servizio sono sempre di meno (tra l’altro sarebbe interessante sapere quanto dei circa 9 milioni di euro indicati nel CCNI 2010 sono stati destinati alla diffusione della pratica musicale....).

5. CORSI DI PRATICA MUSICALE

Veniamo ora alle indicazioni operative per l’attivazione dei corsi nella scuola primaria.

L’art. 4 fornisce una prima indicazione di carattere generale: «Al fine di sviluppare la pratica e la cultura musicali strumentale e corale in tutti i gradi e gli ordini di scuola, di favorire la verticalizzazione dei curriculum musicali, di valutare e valorizzare le pratiche didattiche e i percorsi formativi del personale docente preposto all’insegnamento delle discipline musicali, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca promuove specifici Corsi di pratica musicale destinati a implementare l’approccio alla pratica vocale e strumentale e a fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno strumento musicale».

Commento

Se finora si parlava di scuola primaria, ora il campo si allarga e le affermazioni di principio dell’Art. 4 fanno riferimento a «tutti i gradi e gli ordini di scuola» per «favorire la verticalizzazione dei curriculum musicali» attraverso corsi di pratica vocale e strumentale che dovrebbero «fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno strumento musicale». Non si capisce perché tali competenze non possano essere utili anche per la prosecuzione della pratica vocale e corale. Inoltre, e cosa ben più rilevante, rimane un mistero come si possano conciliare queste affermazioni di principio del Ministro Gelmini con l’eliminazione della musica dai curricula delle scuole secondarie superiori nonché con l’aborto dei cosiddetti licei musicali e con i tagli che il governo ha fatto ai finanziamenti alla cultura e al FUS.

Ma vediamo come concretamente potranno essere attivati questi “corsi di pratica musicale”. Ce lo dice l’art. 5:

«1. Gli Uffici Scolastici Regionali individuano, a partire dalle province in cui sono attivate sezioni di liceo musicale, attraverso specifico bando, le istituzioni scolastiche nelle quali avviare le attività di cui all'articolo 4.

2. Il bando di cui al comma 1 individua, tra i requisiti preferenziali:

- a. la disponibilità di adeguate risorse strutturali;
- b. la valutazione del piano dell'offerta formativa e lo sviluppo, nel corso degli anni, di iniziative indirizzate alla valorizzazione dell'apprendimento musicale;
- c. la collaborazione con istituzioni, enti e associazioni di comprovata qualificazione nell'apprendimento musicale dell'infanzia ovvero nella didattica della musica;
- d. la disponibilità di personale qualificato;
- e. l'adesione al progetto di enti, fondazioni, soggetti pubblici e privati disponibili a sostenere, finanziare ovvero cofinanziare le attività.

Commento

Sembra che condizione prioritaria per attivare i corsi nella scuola primaria sia quella della presenza, nella provincia di appartenenza, di un Liceo musicale. Il che significa che tale possibilità, allo stato attuale, è data solo a un terzo delle provincie. Le altre aspettino e sperino...

Saranno poi gli USR a emanare uno specifico bando (NB.: il DM non specifica entro quando deve essere emanato il bando, e si sa che quando i dispositivi sono lasciati alla buona volontà spesso rimangono inattivi...) che dovrà individuare i requisiti preferenziali. E qui siamo nel campo dell'opinabile, nel senso che ciascun USR potrà stabilire che cosa significa "adeguate risorse strutturali", oppure "comprovata qualificazione nell'apprendimento musicale dell'infanzia ovvero [?!] nella didattica della musica", oppure ancora cosa si debba intendere per "personale qualificato". Dulcis in fundo: i finanziamenti spontanei di "soggetti pubblici e privati". Di questi tempi vien da ridere, se non ci fosse da piangere...

Quanto previsto dall'Art. 5 dovrà essere operativo in una struttura di rete, così come indicato dagli Art. 6 e 7:

«Art. 6.

Gli Uffici Scolastici Regionali attivano le procedure per la costituzione di una rete tra le istituzioni scolastiche sedi di sezioni di liceo musicale e le istituzioni di alta formazione musicale ad esse convenzionate ai sensi dell'articolo 13 comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, istituzioni scolastiche sedi di sezioni di scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e almeno una scuola primaria del territorio selezionata attraverso il bando di cui all'articolo 5, mediante specifici protocolli d'intesa. Detti protocolli possono comprendere anche i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) ed e).

Art. 7.

1. Il protocollo d'intesa:

- a. determina i reciproci obblighi delle istituzioni che lo sottoscrivono;
- b. prevede la costituzione di un apposito comitato - sentito il Comitato di cui all'art. 14 composto da rappresentanti dei soggetti coinvolti e dell'Ufficio Scolastico Regionale, cui fanno capo la progettazione delle attività del corso e delle prove di verifica intermedie e finali, nonché l'accertamento della corretta applicazione dei criteri per la selezione del personale di cui all'articolo 9.

2. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale nomina un comitato di monitoraggio responsabile della verifica e della valutazione delle attività».

Commento

E' ovvio che va considerata positivamente la costituzione di una rete in verticale delle istituzioni che si occupano di formazione musicale. C'è solo da augurarsi che le molte reti attivate dalle scuole alla fine non si aggroviglino in un aumento di burocrazia.

Ogni USR decide autonomamente la composizione, la durata, le funzioni e i compensi del "comitato di monitoraggio"? Bisognerà poi capire come l'azione di monitoraggio di questo comitato si rapporta al monitoraggio del Comitato nazionale così come previsto dal successivo Art. 14: «Art. 14. Il Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico della musica, istituito ai sensi del Decreto

Ministeriale n. 103 del 23 dicembre 2009 ed integrato ex Decreto Ministeriale n. 66 del 29 luglio 2010, assicurerà il necessario supporto alle iniziative avviate ai sensi del presente decreto, con riguardo al raccordo del monitoraggio dei percorsi ed al supporto, consulenza e proposta nella fase d'avvio dei corsi, anche con la collaborazione degli Uffici Scolastici Regionali».

6. DESTINATARI DEI CORSI

Questo ci sembra il nocciolo del DM. Tutti i discorsi fatti si concentrano sull'Art. 8: «I corsi di musica di cui all'articolo 4 [NdR: *che, lo ricordiamo, sono curricolari e quindi riguardano tutti gli alunni*] coinvolgono gli alunni a partire dal terzo anno della scuola primaria e si concludono al quinto anno, al termine del quale è rilasciato un certificato attestante le competenze musicali acquisite. Le valutazioni periodiche e finali sono disciplinate dall'articolo 2 comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122».

Commento

Ricordiamo che all'art. 4 si parla di «Corsi di pratica musicale destinati a implementare l'approccio alla pratica vocale e strumentale e a fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno strumento musicale». In concreto: nelle scuole che saranno individuate attraverso il bando di cui all'art. 5 e che costituiranno la rete di cui agli artt. 6 e 7, i bambini e le bambine delle classi III, IV e V potranno usufruire di specifici corsi di musica (secondo le idonee modulazioni orarie previste dall'art. 9). Se i corsi, come dice il decreto, sono "curricolari", ci si potrebbe chiedere a quali "indicazioni nazionali" gli insegnanti dovranno far riferimento. Quelle provvisorie esistenti o, per questi specifici corsi di musica, ne verranno elaborate altre? Per le valutazioni si fa riferimento al DPR 122, anche se non mancheranno problemi relativi a criteri e modalità di verifica e valutazione delle performances vocali e strumentali.

Infine, se i corsi devono essere relativi alla "pratica vocale e strumentale" le domande che sorgono spontanee sono: si parla di pratica musicale collettiva o individuale o a piccoli gruppi di 2-3 bambini come accade nell'indirizzo musicale delle secondarie? La pratica musicale sostituisce l'insegnamento di "Educazione al suono e alla musica" (o di "Musica" secondo la terminologia delle "Indicazioni nazionali") o è in più? E' per tutti i componenti della classe (diversamente abili compresi) o solo per alcuni? Quali strumenti saranno presi in considerazione? Violino, chitarra, pianoforte, percussioni, ...? Tutto lasciato alla libera decisione delle singole scuole? Francamente ci sembra che tali disposizioni generiche non faciliteranno l'organizzazione e la gestione di corsi "curricolari", che, come per le altre discipline curricolari, dovrebbero essere normati in modo unitario su tutto il territorio nazionale.

Da un punto di vista più propriamente pedagogico, riteniamo inoltre che il termine "pratica" non possa essere ricondotto solo all'apprendimento di uno strumento musicale, ma che tale termine debba essere esteso in egual misura alla pratica vocale nonché ad esperienze come l'ascolto attivo, analitico o semiologico, vissuto anche attraverso il movimento. Si tratta, in effetti, di attività pratiche, concorrenti peraltro a un effettivo e integrato sviluppo delle capacità strumentali.

7. FINANZIAMENTI

Gli ultimi articoli del DM indicano quali possono essere le fonti di finanziamento per l'attivazione dei corsi. Vediamoli in dettaglio:

«Art. 12. Gli Uffici Scolastici Regionali potranno concorrere all'allargamento delle azioni di cui al presente decreto con propri finanziamenti, come quelli in materia di formazione promossa a livello regionale previsti dal punto 3) della Direttiva 87/2010, e potranno ricorrere all'impiego del personale in esubero in possesso dei titoli di cui all'art. 3.

Art. 13. Le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione possono aderire con propri fondi ai percorsi di cui all'articolo 4.

Art. 15. Le attività di cui all'art. 4 saranno realizzate con le risorse professionali citate all'art. 9 comma 1 lettera a, con i fondi dell'istituzione scolastica e con le risorse previste dalla Legge 440/97, come indicato dalla Direttiva Ministeriale n.87 dell' 8 novembre 2010».

Commento

Se da un lato ci sembra positivo il riferimento al personale in esubero (anche se riteniamo che il numero sia minimo, e quindi clamorosamente insufficiente), dall'altro siamo fortemente dubbiosi che i "propri finanziamenti" degliUSR o i "propri fondi" delle istituzioni scolastiche possano essere minimamente sufficienti per attivare i corsi di pratica musicale previsti. Il rischio è che ancora una volta si creeranno sperequazioni tra scuole "ricche" e scuole "povere", con la probabilità che quest'ultime non solo dovranno attendere più tempo, ma forse non avranno mai quanto le scuole ricche potranno invece realizzare, in considerazione anche del fatto che le risorse previste dalla Legge 440/97 in questi ultimi anni sono state ridotte drasticamente.

Alla fine della lettura e dell'analisi di questo DM si rimane con un certo amaro in bocca: tra le dichiarazioni di principio e le buone intenzioni per far sì che la pratica musicale (vocale e strumentale) sia presente in modo certo e qualificato nel curriculum della scuola primaria, e la realizzazione pratica di quanto auspicato, c'è di mezzo la mancanza di volontà politica di investire risorse finanziarie nella cultura e nella formazione. Con buona pace di chi, come anche noi, continua a "sognare" un coro in ogni scuola e la musica pratica per tutti.

Riconosciamo la buona fede e la buona volontà di chi si sta prodigando per inserire, a favore della formazione musicale per tutti, un comma in una legge o per far promulgare decreti come questo; ma, nello stesso tempo, riteniamo che la situazione dell'educazione e della formazione musicale, considerata come diritto per tutti i cittadini in ogni ordine e grado di scuola, non possa essere affrontata con soluzioni tampone o con provvedimenti parziali, non inquadrati in un piano organico e in una visione d'insieme che abbia anche il coraggio di investimenti adeguati.